Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 (BUR n. 100/2012) (Novellazione)

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA E DI TUTELA DELLA SALUTE (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

La legge è stata impugnata dal Governo innanzi Costituzionale con ricorso n. 13/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2013) limitatamente all'articolo 7, il quale modifica il comma 8 ter dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. Secondo il Governo, la disposizione censurata, nella misura in cui disponeva che l'incarico di direttore generale ha durata pari a quella della legislatura regionale e che il relativo mandato sarebbe scaduto decorsi 180 giorni dall'insediamento della nuova legislatura, appariva in contrasto sia con l'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante principi fondamentali in materia di tutela della salute, il quale stabilisce che l'incarico di direttore generale ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, che con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Con ordinanza n.240/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 42/2013) la Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso, e della relativa accettazione da parte della Regione del Veneto. considerazione delle modifiche introdotte dalla legge della Regione Veneto 19 marzo 2013, n. 2, ed in particolare dall'articolo 10 che ha abrogato la disposizione censurata ed ha disposto, in riferimento ai contratti nel settore socio-sanitario, la durata massima pari a sessanta mesi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.